



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico-Scientifica – Servizio Valutazione ed analisi ambientale

DM 10 agosto 2012, n.161

Il ruolo di ARPAS nella gestione dei materiali da scavo
Cenni al campionamento ed alla caratterizzazione



seminario

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Istruzioni per una corretta gestione



Martedì 18 giugno | ore 10.00

sala conferenze Confindustria Sardegna Meridionale
Cagliari, viale Colombo 2

L'esecuzione di uno scavo produce dei materiali di risulta generalmente costituiti da terre e rocce.

Qual è la classificazione normativa di questi materiali di scavo?



RIFIUTI SPECIALI

D.Lgs. 152/06 – art.184



RECUPERO

SOTTOPRODOTTI

DM 161/2012



RIUTILIZZO

MATERIALI PER RINTERRI

D.Lgs. 152/06 – art.185



USO DIRETTO

La demolizione di un manufatto produce dei materiali di risulta generalmente costituiti da macerie.



RIFIUTI SPECIALI

D.Lgs. 152/06 – art.184

RECUPERO

RIFIUTI SPECIALI

D.Lgs. 152/06 – art. 184

RECUPERO

SOTTOPRODOTTI

DM 161/2012

RIUTILIZZO

MATERIALI PER RINTERRI

D.Lgs. 152/06 – art. 185

USO DIRETTO

DLgs 152/06 Art. 184bis (qualunque materiale)

È un sottoprodotto ... qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui **scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto**;
- b) è **certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia **la sostanza o l'oggetto soddisfa**, per l'utilizzo specifico, **tutti i requisiti** pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

DM 161/2012 Art. 4 (solo TeRS)

È un sottoprodotto ... il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:

- a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'**opera**, di cui costituisce parte integrante, e il cui **scopo primario non è la produzione di tale materiale**;
- b) il **materiale da scavo è utilizzato**, in conformità al Piano di Utilizzo, nel corso dell'esecuzione della stessa opera ... o di un'opera diversa ... o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale ...**;
- d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico ... **soddisfa i requisiti di qualità ambientale**

Il documento principale: il Piano di Utilizzo

► Presentato dal Proponente

Proponente: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo

► Approvato entro 90 gg dall'Autorità competente

Autorità competente: autorità che autorizza la realizzazione dell'opera; nel caso di opere soggette a VIA o a AIA è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni



- ▶ Dimostra la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto
- ▶ Indica i siti di produzione, deposito e utilizzo
- ▶ Inquadra l'operazione a livello territoriale, urbanistico, geologico ed idrogeologico
- ▶ Individua i processi industriali di impiego dei materiali di scavo, gli eventuali trattamenti per migliorare le caratteristiche merceologiche, le modalità di esecuzione per lo scavo e il riutilizzo
- ▶ Viene presentato almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori

- a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
- b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:
- 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava
- c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3
- d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4



Operazioni finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche

- ▶ Selezione granulometrica
- ▶ Macinazione
- ▶ **Stabilizzazione** a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo
- ▶ Stesa al suolo per consentire **l'asciugatura e la maturazione** al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- ▶ **Riduzione della presenza degli elementi antropici** eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo

Nel Piano di Utilizzo, il Proponente deve dimostrare che le terre e rocce da scavo possiedono i requisiti di qualità ambientale

Nelle terre e rocce da scavo, le concentrazioni di contaminanti non devono superare i valori di riferimento, in relazione alla destinazione d'uso del sito (CSC tab. 1/A; CSC tab. 1/B; fondo naturale)

In fase di progettazione (prima della presentazione del Piano di Utilizzo e prima dello scavo), il Proponente deve eseguire campionature e analisi dei terreni oggetto del futuro scavo e, eventualmente, delle acque di falda

Tipo di campionatura



Scavi esplorativi (pozzetti e trincee)




In subordine: sondaggi a carotaggio

Ubicazione punti di indagine

Campionamento sistematico
(griglia o casuale)



lato 10÷100 metri



Campionamento ragionato
(modello concettuale)

Numero punti di indagine: mai inferiore a 3

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Opere infrastrutturali lineari

Progetto definitivo	Progetto preliminare
1 punto ogni 500 metri lineari	1 punto ogni 2.000 metri lineari

Gallerie

Progetto definitivo	Progetto preliminare
1 punto ogni 1.000 metri lineari	1 punto ogni 5.000 metri lineari

Numero campioni (per ogni punto): 3

Scavi areali o lineari

Campione 1: dal piano di campagna a 1 metro di profondità

Campione 2: a fondo scavo (campione di lunghezza 1 metro)

Campione 3: nella zona intermedia tra i due (campione di lunghezza 1 metro)

Per scavi superficiali (prof. < 2 metri): 2 campioni da 1 metro

Ulteriori campioni per ogni variazione significativa di litologia o in presenza di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione

Gallerie


3 incrementi per ogni sondaggio, prelevati alla quota di scavo

Ulteriori campioni per ogni variazione significativa di litologia

Tipologia di campioni

Individuazione eventuali contaminazioni: campioni puntuali

Definizione requisiti ambientali: campioni compositi



In parete: con benna



In parete: a mano

Possibilità di
campioni
compositi di
fondo foro

Preparazione del campione composito


Setacciatura a 20 mm




Omogeneizzazione



Quartatura



Prelievo aliquota




Preparazione del campione da carotaggio



Scartare i clasti > 20 mm

Valutare la percentuale di terreno di riporto



Requisito di sottoprodotto:
riporto < 20%

Prevedere campionature
specifiche per il riporto

Definizione di riporto

Allegato 9 - *Materiali di riporto di origine antropica*

... orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo.

In particolare, i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali da riporto sono stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni.

Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.

Setacciatura a 2 mm


% trattenuto



% passante





Analisi chimica



Concentrazione di contaminante del passante

$$\frac{\text{conc. passante} \times \% \text{ passante}}{100}$$

Concentrazione contaminante del campione



Set analitico da definire in relazione a:

- attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze
- eventuali pregresse contaminazioni
- potenziali anomalie del fondo naturale
- presenza di inquinamento diffuso
- possibili apporti legati all'esecuzione dell'opera

Set analitico minimale:

arsenico	cadmio	cobalto	nicel	piombo
rame	zinco	mercurio	HC>12	Cromo totale
Cromo VI	amianto	BTEX*	IPA*	


* BTEX e IPA solo in caso di scavo a meno di 20 metri da grandi vie di comunicazione o a centri di emissione in atmosfera

Possibilità di ridurre il set analitico minimale per scavi di medie dimensioni (6.000÷150.000 m³)

Definizione della concentrazione di contaminanti nelle TeRS


Concentrazione rappresentativa
del singolo punto di indagine

Media pesata sulla lunghezza
(terreno omogeneo)




$$Cr = \frac{(C1 \times 100) + (C2 \times 100) + (C3 \times 90)}{(100 + 100 + 90)}$$

Concentrazione rappresentativa
delle terre e rocce da scavo



Meno di 10 punti di indagine: MAX



10 o più punti di indagine: UCL

- ★ Il Proponente presenta il Piano di Utilizzo
 - ★ L'Autorità può chiedere, entro 30 gg, integrazioni al Piano di Utilizzo (la richiesta riavvia i tempi)
 - ★ L'Autorità può chiedere, entro 30 gg, la verifica dei requisiti ambientali all'ARPA
 - ARPA può chiedere nuove indagini in contraddittorio
 - ★ ARPA risponde entro 45 gg
- ★ L'Autorità approva o respinge il Piano di Utilizzo entro 90 gg



I requisiti ambientali non sono rispettati a causa del fondo naturale elevato

Il Proponente presenta un piano di accertamento dei valori di fondo e lo esegue in contraddittorio con ARPA

Lo scavo è interno a un sito oggetto di bonifica o ripristino ambientale

ARPA verifica, entro 60 gg, l'assenza di superamenti delle CSC in relazione alla specifica destinazione d'uso



Protocollo APAT-ISS per la determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli

Protocollo Operativo per la determinazione dei valori di fondo
di metalli/metalloidi nei suoli dei siti d'interesse nazionale

Prelievo di campioni da 10÷30
stazioni di campionamento

*Agenzia per la Protezione dell'Ambiente
e per i Servizi Tecnici*

Difficoltà di applicazione in aree
urbane

Istituto Superiore di Sanità


Giugno 2006 (Revisione 0)

ARPA esegue attività in contraddittorio per controlli e ispezioni sul sito di destinazione

Intervento possibile sia a completamento, sia durante la
posa in opera

Modalità e procedure analoghe a quelle utilizzate per la
caratterizzazione in fase progettuale

- ▶ Le attività di verifica del Piano di Utilizzo (art.5) sono a carico del Proponente
- ▶ Le attività di controllo e ispezione (art. 14) sono a carico di ARPA
- ▶ Tariffario nazionale ISPRA per tutte le Agenzie entro 2012
- ▶ In attesa: Tariffario ARPAS



SardegnaArpa
IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Arpas	Attività	Progetti	SardegnaAmbiente
-------	----------	----------	------------------

ARPAS
Chi siamo
Stogramma
Posta elettronica certificata
Albo pretorio
Bandi e gare
Concorsi e selezioni
Trasparenza, valutazione e merito
Notizie

ATTIVITÀ
Monitoraggio
Controlli
Supporto tecnico
Sistemi informativi
Meteo

PROGETTI
Siti inquinati
Mare
Proterina C
Desertificazione
Cartografia geologica

Protezione Sardegna

Campagna monitoraggio di Ostreopsis ovata nel periodo giugno-agosto 2012
Il Dipartimento ARPAS di Sassari ha intrapreso anche nel 2012 la campagna annuale per il monitoraggio di Ostreopsis ovata e delle altre microalghe bentoniche potenzialmente tossiche e nocive associate, nell'ambito delle linee guida redatte dal Ministero della Salute. Gli esiti hanno messo in evidenza la presenza di Ostreopsis ovata in tutte le stazioni sottoposte a controllo.

Gli indicatori del clima in Italia nel 2011
Pubblicato il VII rapporto sul clima in Italia realizzato dall'ISPRA con la collaborazione di tutti gli organismi titolari delle principali reti osservative presenti sul territorio nazionale, e del Dipartimento Idrometeorologico dell'ARPAS.

13° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani
Pubblicato il 13° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani relativo ai dati 2011, derivanti dal monitoraggio del Catasto rifiuti istituito presso l'ARPAS. Il Rapporto costituisce un utile strumento di monitoraggio degli obiettivi del Piano regionale di gestione rifiuti.

RICERCA
Ingresso testo
Tariffario delle prestazioni
Il tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati aggiornato ad aprile 2011, si compone di 12 articoli (principi generali e ispratori) e dell'allegato relativo alle singole tariffe delle prestazioni tabellari. Le prestazioni dovranno essere richieste utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito e debitamente compilato in tutte le sue parti.

info@arpa.sardegna.it © 2013 Regione Autonoma della Sardegna
note legali e privacy | mappa | contatti

- ▶ In caso di richiesta motivata dell'Autorità competente
 - Verifica la sussistenza dei requisiti ambientali (entro 45 gg)

- ▶ In aree con fondo naturale elevato
 - Verifica in contraddittorio l'esecuzione del piano di accertamento dei valori di fondo

- ▶ In siti oggetto di interventi di bonifica o ripristino ambientale
 - Accerta l'assenza di superamenti delle CSC (entro 60 gg)

- ▶ In caso sia prevista la stabilizzazione delle terre e rocce scavate
 - Concorda le modalità di utilizzo delle terre e rocce scavate
 - ▶ Per le attività di controllo sul sito di deposito finale delle TeRS
 - ▶ Per le proprie attività istituzionali di controllo e ispezione

CANTIERE CON PRODUZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO



RIUTILIZZO EX SITU Gestione Sottoprodotto

Procedure DM 161/12
Piano di Utilizzo
Documento di trasporto
Dichiarazione Avvenuto Utilizzo



RIUTILIZZO EX SITU recupero\smaltimento rifiuto

Gestione come rifiuto speciale
Procedure Parte IV Tit. I D.Lgs.152/06
Norm. Rif. D.Lgs. 36/03 e DM 27/9/2010
Codice CER; Trasporto con formulario



RIUTILIZZO IN SITU

Gestione ai sensi art.185 D.Lgs.
152/06

- Escluso ambito rifiuti
- Suolo non contaminato
 - Certezza riutilizzo in situ
 - Stato naturale
- Verifica analitica suoli oggetto scavo



Non sono contaminate e sono riutilizzate in situ

NESSUN OBBLIGO

D.Lgs. 152/06 – art.185

Soddisfano i requisiti del 161/2012

SOTTOPRODOTTI

DM 161/2012

Sono materiali di scarto di cui ci si disfa

RIFIUTI SPECIALI

D.Lgs. 152/06 – art.183



Non è rifiuto o sottoprodotto il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (D.Lgs. 152/06 Art. 185)

- ▶ Presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
- ▶ Materiale scavato nel corso di attività di costruzione
- ▶ Materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito

Non sono contaminate e sono riutilizzate in situ

NESSUN OBBLIGO

D.Lgs. 152/06 – art.185

Soddisfano i requisiti del 161/2012

SOTTOPRODOTTI

DM 161/2012

Sono materiali di scarto di cui ci si disfa

RIFIUTI SPECIALI

D.Lgs. 152/06 – art.183

Recupero

Smaltimento

Nel caso il soggetto che ha messo in opera lo scavo *si disfi, abbia intenzione di disfarsi o sia obbligato a disfarsi* delle terre e rocce scavate, queste devono essere considerate rifiuti (indipendentemente dalle caratteristiche chimiche)

Le terre e rocce da scavo possono essere recuperate come rifiuti:

► in procedura ordinaria, con autorizzazione dell'impianto nel rispetto dell'articolo 208 del Codice ambientale (CER 170503* e 170504)

► In procedura semplificata (solo CER 170504), secondo quanto previsto dal DM 5 febbraio 1998 e smi, per attività di recupero ambientale o di formazione di rilevati e sottofondi stradali previa esecuzione dell'obbligatorio test di cessione

Codici CER 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Possibilità di recupero delle TeRS in procedura semplificata

Richiesto:

- codice CER 170504
- analisi chimica e test di cessione secondo UNI 10802
- riutilizzo delle TeRS per attività di recupero ambientale o di formazione di rilevati e sottofondi stradali
- progetto approvato per l'opera da realizzare
- dichiarazione di inizio attività presso SUAP
- approvazione della Provincia entro 90 giorni (silenzio/assenso)

DLgs 3 aprile 2006 n. 152

Articolo 266, comma 7: Con successivo decreto ... è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale ...

DM Ambiente 2 maggio 2006

Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale

INEFFICACE

DM Ambiente 10 agosto 2012 n. 161

Allegato 4: set analitico ridotto per cantieri tra 6.000 e 150.000 m³

DGR UMBRIA 461.2013

Punti di campionatura

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.000 metri quadri	1
Tra 2.000 e 10.000 metri quadri	3
Oltre i 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti
Infrastrutture lineari	1 ogni 500 metri lineari

Analiti

HC>12	cadmio	cromo totale	piombo
zinco	rame	BTEX*	IPA*

DGR VENETO 179.2013

Punti di campionatura

Tipologia di area	Punti di prelievo
Industriale	In relazione all'estensione
Bonificata	Nessuna indagine
Prossima a grande strada	1 ogni 3.000 metri quadri
Corsi d'acqua	1 ogni 200 metri lineari
Altre aree	1 ogni 3.000 metri quadri 1 ogni 500 metri lineari 1 ogni 3.000 metri cubi

Analiti per “altre aree”

HC>12	cadmio	cromo totale	nicel
piombo	rame	zinco	

DGR LIGURIA 89.2013

Scavi < 1.000 m³

Il Piano di Utilizzo può essere sostituito da una dichiarazione sottoscritta dal Progettista e dal Proponente che attesti:

- 1.che l'opera non è sottoposta a VIA o AIA e che il volume dei materiali di scavo prodotti nella realizzazione dell'opera non eccede i 1.000 mc in banco;
- 2.che le terre e rocce di scavo sono idonee all'utilizzo proposto;
- 3.che il materiale di scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun altro trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3 del d.m 161/2012;
- 4.che il sito di produzione non è interessato da interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del titolo V, Parte quarta, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
- 5.che in base alle indagini svolte**, il materiale da scavo presenta concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del d.m. 161/2006 che non superano le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione;
- 6.che si farà ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente.



Regione Umbria

La Regione Umbria, con D.G.R. n. 461 del 20 maggio 2013, ha adottato i propri criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri dai quali si originano meno di 6.000 mc di materiale **ai sensi dell'art. 266 del D.Lgs. 152/2006** e dell'art. 48, comma 6 della L.R. 11/2009.

Regione Veneto

... nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 266 ...

D.Lgs. 152/06 Art. 266

*Con successivo decreto, **adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relativa ai materiali, ivi comprese le terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.***



Parere Ministero Ambiente


Il DM in oggetto non ha trattato l'argomento in quanto l'art. 266, comma 7 ... indicava la necessità di un diverso decreto ...



*Il Capo della Segreteria Tecnica del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0036288 - 14/11/2012 - ST



Ordine dei Geologi
Regione Umbria
Via Martiri dei lager, 58
06128 Perugia

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito al DM 161/2012 del 12-08-2012 da parte dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria

In relazione alla nota del Vicepresidente dell'Ordine di cui in oggetto, con la presente si rappresenta quanto segue.

I quesiti posti all'attenzione del Sig. Capo di Gabinetto sono sostanzialmente due: il primo, riguarda l'applicabilità del DM in oggetto ai materiali da utilizzare nel sito di produzione, mentre il secondo, riguarda le così dette "piccole quantità".

In merito al primo quesito la risposta è intrinseca all'indicazione del campo di applicazione del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. dal quale il "Regolamento" discende. Infatti l'art. 185, così come sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010, norma "le esclusioni dal campo di applicazione" e al comma 1 lettera c) riporta: *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato.*

Il DM 161/12 non tratta quindi il materiale riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto.

In merito al secondo aspetto, il DM in oggetto non ha trattato l'argomento in quanto l'art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall'art. 2, comma 45-bis, d.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto in quanto: *"Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia."*

Distinti saluti

- ➡ Riutilizzo di terre bonificate successivamente ad un intervento eseguito in un capannone industriale
 - ➡ non si tratta di materiale da scavo generato durante la realizzazione di un'**opera**, il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale

- ➡ Futuro riutilizzo di terre ancora da bonificare con interventi in situ
 - ➡ non si tratta di materiale da scavo generato durante la realizzazione di un'**opera**, il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
 - ➡ attualmente le TeRS non soddisfano i requisiti ambientali

- ➡ Riutilizzo delle TeRS *come materiale di riempimento nel recupero morfologico di aree di cava, territorio del Comune*
 - ➡ non è definito il sito di utilizzo e non è presente un progetto approvato di recupero dell'area di cava

- ➡ Le TeRS “saranno messe a disposizione del Comune che le potrà riutilizzare per miglioramenti delle strade sterrate comunali
 - ➡ non è definito il sito di utilizzo e non è presente un progetto approvato di ripristino della viabilità



Dipartimenti territoriali ARPAS



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPAS

ARPAS interviene nella procedura del DM 161/2012 (con oneri a carico del Proponente):

in caso di richiesta motivata dell'Autorità competente, per la verifica della sussistenza dei requisiti ambientali

su richiesta del Proponente che intenda utilizzare le TeRS come sottoprodotti, in caso di fondo naturale elevato o sito in procedura di bonifica

Dipartimento	Indirizzo	Telefono	Fax	e-mail
Cagliari	Viale Ciusa, 6 09131 Cagliari	070 4042 601	070 4042638	dipartimento.ca@arpa.sardegna.it
Carbonia-Iglesias	Via Napoli, 7 09010 Portoscuso	0781 5110 01-02	0781 5110683	dipartimento.ci@arpa.sardegna.it
Nuoro	Via Roma, 85 09100 Nuoro	0784 233401	0784 30411	dipartimento.nu@arpa.sardegna.it
Oristano	Via Diaz, 63 09170 Oristano	0783 770607	0783 73750	dipartimento.or@arpa.sardegna.it
Sassari	Via F. Rockfeller, 58-60 07100 Sassari	079 2835 384-385	079 2835315	dipartimento.ss@arpa.sardegna.it